

Civile Sent. Sez. L Num. 31282 Anno 2019

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: GHINOY PAOLA

Data pubblicazione: 29/11/2019

SENTENZA

sul ricorso 30242-2017 proposto da:

CARBE' MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SABOTINO, 12, presso lo studio dell'avvocato
FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che lo rappresenta e
difende;

- ricorrente -

contro

2019

3078

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO,
GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO;

- ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in
persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI
12;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1618/2017 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/06/2017 r.g.n.
1022/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA;

udito l'Avvocato ANTONINO SGROI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto l'opposizione proposta da Marcello Carbè avverso la cartella di pagamento, con la quale gli si intimava il pagamento di contributi previdenziali Inps relativi al periodo 1993 - 1996, che il ricorrente sosteneva non essergli mai stata notificata.

2. La Corte territoriale riteneva l'opposizione inammissibile in quanto tardiva perché presentata oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dall'articolo 24 comma 5 del d.lgs n. 46 del 1999. Aggiungeva che il concessionario aveva dimostrato l'avvenuta notifica della cartella producendo la copia della relata, mentre l'affermazione dell'appellante circa la necessità di produzione dell'originale, oltre a costituire inammissibile prospettazione nuova in appello, non era fondata, non essendovi contestazione specifica sulla conformità all'originale della copia predetta. Negava inoltre l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo consegnato al contribuente nel 2013 perché relativo a cartella esattoriale regolarmente notificata e non opposta nei termini di decadenza.

3. Per la cassazione della sentenza Marcello Carbè ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso ADER- Agenzia delle entrate riscossione e Inps, anche quale mandatario di SCCI s.p.a.

4. Marcello Carbè ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Come primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 comma 5 e 29 comma 2 del d.lgs n. 46 del 1999 e degli artt. 615 e 618 c.p.c.; sostiene che l'opposizione fosse da ritenersi ammissibile in quanto proposta ai sensi

Paola Ghinoy, *estensore*

Cy

dell'articolo 29 comma 2 del d.lgs n. 46 del 1999 e 615 c.p.c. e che, pertanto, la domanda andasse esaminata secondo il merito esecutivo.

6. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995 e lamenta che la Corte non abbia considerato l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, considerato che dalla notifica della cartella esattoriale iniziava nuovamente a decorrere il termine di prescrizione quinquennale dei contributi.

7. Come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 100 c.p.c., l'erronea pronuncia ed erronea motivazione in relazione all'impugnabilità del cosiddetto estratto di ruolo.

8. Come quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. e 2718 c.c., l'erronea pronuncia e l'erronea motivazione in relazione alla prova della notifica della cartella di pagamento. Sostiene che nel caso era stato depositato solo un estratto di ruolo ed una cartolina postale di ricevimento e non la copia integrale della cartella di pagamento, sicché egli non avrebbe neppure potuto formulare una contestazione di conformità all'originale.

9. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

10. La Corte territoriale ha qualificato la domanda proposta dal Carbè come opposizione a cartella di pagamento ex art. 24 comma 5 della l. n. 46 del 1999, ritenendola tardiva in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dall'accertata notifica della cartella; ha dunque ritenuto precluso, in virtù della suddetta tardività, l'esame del merito della pretesa impositiva, ivi compresa la questione avente ad oggetto la prescrizione dei contributi dalla maturazione del credito.

Paola Ghinoy, *estensore*

CC

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

11. Sulla questione che viene posta occorre ribadire – come già chiarito da questa Corte in plurimi arresti (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass. 19/06/2019, n. 16425) – che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovvero sia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovvero sia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica

Paola Ghinoy, *estensore*

Uy

della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).

12. Nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata.

13. Si tratta di azioni distinte, benché cumulabili, ciascuna delle quali ha caratteristiche proprie, tra le quali il relativo interesse ad agire, la cui sussistenza deve essere vagliata dal giudice di merito (così da ultimo Cass. n. 29294 del 12/11/2019 ed ivi richiamati precedenti).

14. Qualora il ricorrente per cassazione sostenga che l'opposizione sia da qualificarsi ai sensi dell' art. 615 c.p.c. e si dolga della mancata valutazione, ad opera del giudice di merito, della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, ha dunque l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e dunque se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione.

Paola Ghinoy, *estensore*

15. Il principio secondo il quale la prescrizione dei contributi previdenziali costituisce questione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, richiede comunque che tale questione sia stata correttamente introdotta nel dibattito processuale in coerenza con il principio della domanda e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio.

16. Nel caso, il ricorrente non censura l'erronea interpretazione della domanda come ritenuta dal giudice di merito, limitata all'opposizione ex art. 24, né riporta il contenuto del ricorso, ma anzi ribadisce che oggetto del ricorso per cassazione è la «impugnazione della cartella esattoriale n. 09720010613178755...», al che non poteva che fare seguito la statuizione di decadenza dell'opposizione per tardività adottata in sede di merito, in quanto l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito d'ufficio, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti (Cass. n. 19226 del 19/07/2018, Cass. n. 21153 del 07/08/2019).

17. Il terzo motivo è infondato.

Basta infatti qui ribadire (con Cass. n. 5443 del 25/02/2019) che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso si riferisce, con le forme e nei termini di legge. Tale principio trova una deroga nel caso in cui la cartella esattoriale non sia stata notificata o sia stata notificata invalidamente ed egli sia venuto a conoscenza della pretesa contributiva solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, in quanto in tale caso,

Paola Ghinoy, *estensore*

ef

secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di cui già si è detto (Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013, cui molte altre conformi, tra cui n. 4259 del 03/03/2015), deve accordarsi al contribuente la possibilità di far valere immediatamente le proprie ragioni mediante una tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica.

18. Il quarto motivo è inammissibile in quanto non riproduce il contenuto degli atti valorizzati dal giudice di merito al fine di ritenere la cartella validamente notificata, e non attinge la seconda *ratio decidendi* in ordine alla mancanza di specifica contestazione della conformità della copia prodotta all'originale.

19. Questa Corte ha invece chiarito (Cass. n. 31038 del 30/11/2018) che ove sia contestata in cassazione la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso.

20. L'esame degli atti prodotti sarebbe stato tanto più necessario in quanto questa Corte ha chiarito (Cass. n. 16121 del 14/06/2019, n. 25292 del 11/10/2018) che al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente; la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il

Paola Ghinoy, *estensore*

Uy

suo contenuto, consistente in una "intimazione di pagamento", come precisato nell'esordio della relata medesima (conf. n. 23039 del 11/11/2016).

21. Segue coerente il rigetto del ricorso.

22. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

23. L'esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019), ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.10.2019

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Paola Ghinoy

Il Presidente

Dott. Antonio Manna

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUBELLO



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione LAVORO